



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

Corso Italia 28 – 85051 BELLA (PZ) Codice fiscale - Partita Iva: 00224880765

Ufficio del Sindaco

Tel. Int.: 0976.803219 – Fax: 0976.803230 *www.comune.bella.pz.it

ORDINANZA N. 44 del 15/08/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E L'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE SIA AL CHIUSO CHE ALL'APERTO IN OCCASIONE ID INTRATTENIMENTO MUSICALE E BALLI NELL'AREA TURISTICA/RICREATIVA DENOMINATA "ACQUA DEL FAGGIO".

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito in legge;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, con il quale, tra l'altro:

- è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi degli agenti virali da Covid 19 sino al 31 dicembre 2021;
- è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde Covid-19 per l'accesso ad alcuni servizi ed attività;
- è stata introdotta una nuova disciplina per lo svolgimento delle attività consentite in zona bianca e in zona gialla;
- è stata confermata la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute in data 22 giugno 2021, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»*";

Atteso nel territorio comunale vi sono le due aree turistiche/ricreative denominate “Acqua del Faggio” e “Parco Tompagnulo” che, storicamente, nel Ferragosto sono particolarmente frequentate da turisti, cittadini locali e dei Comuni limitrofi;

Rilevato che, in questi ultimi giorni, soprattutto a cavallo di Ferragosto, l’area turistica/ricreativa denominata “Acqua del Faggio” sta registrando un flusso di vacanzieri con una forte presenza di giovani e giovanissimi che, stante la chiusura delle discoteche, si affollano soprattutto nella fascia oraria che va da dopo il tramonto e fino alle prime ore del mattino, determinando fenomeni di assembramento incontrollati;

Considerato che tale fenomeno si manifesta con maggiore intensità e rilevanza in quei luoghi ove gli esercizi pubblici organizzano intrattenimento musicale destinato ad attrarre proprio i consumatori più giovani e, in particolare, laddove vengono allestite postazioni Dj-set nella fascia oraria che va da dopo il tramonto e fino alle prime ore del mattino;

Evidenziato che tale tipologia di intrattenimento musicale rischia di riprodurre surrettiziamente l’atmosfera propria delle discoteche e sale da ballo, le cui attività sono invece rimaste sospese in base alla vigente disciplina emergenziale, con i connessi rischi per il diffondersi del contagio da Covid-19;

Dato Atto che dai più recenti dati diffusi dalle competenti autorità sanitarie emerge che il Comune di Bella è nuovamente interessato da nuovi casi di contagio da Covid 19, tra positivi e quarantene da contatto e precauzionali;

Accertato che nelle prime ore del mattino del giorno quindici le forze dell’Ordine, a seguito di operazioni di perlustrazione della citata area turistica “Acqua del Faggio” hanno constatato, tra l’altro, ed informato il sottoscritto di fenomeni di assembramenti dovuti ad attività di intrattenimento musicale e ballo;

Ritenuto doveroso, pertanto, adottare nell’immediato misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, limitando le occasioni e le possibilità di assembramenti di persone nella predetta area, mediante inibizione dello svolgimento di intrattenimenti musicali nella forma di Dj-set e assimilati, ferma restando la possibilità di ulteriori provvedimenti, all’esito delle attività di monitoraggio sull’attuazione della presente ordinanza;

Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50, comma 5, 54, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

A tutela della pubblica incolumità,

ORDINA

A) per le motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, l’adozione della seguente misura di contenimento della propagazione del virus Covid-19 nell’area turistica/ricreativa “Acqua del Faggio”:

- **A far data da oggi, 15 agosto, e fino a nuova disposizione, nella fascia oraria tra le ore 21 e le ore 6 del mattino seguente, è vietato lo svolgimento di qualsivoglia intrattenimento musicale, nella forma di Dj-set e assimilati, che riproducano**

surrettiziamente l'atmosfera propria delle discoteche e sale da ballo, nonché il divieto di svolgere qualsiasi attività di ballo sia di coppia che di gruppo;

- B)** Tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate di far eseguire le misure di contenimento prescritte con la presente ordinanza;
- C)** Il presente provvedimento, fatte salve ulteriori e diverse previsioni contenute in provvedimenti adottati dalle competenti amministrazioni statali e locali, potrà essere modificato o integrato con proprio successivo atto qualora si rendesse necessario;
- D)** La violazione del divieto stabilito al punto A) della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **di una somma che va da 400 a 3.000 euro**, sia per i clienti che per il gestore;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo istituzionale e sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.
- Che essa venga altresì trasmessa alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine, nonché al Prefetto di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, lì 15 agosto 2021



IL SINDACO

Leonardo SABATO

